

### Verbale di accordo

Il giorno 27 dicembre 2011, in Bergamo, presso la sede di Apindustria – Associazione Industriali delle PMI di Bergamo e Provincia

tra

**Apindustria – Associazione Industriali delle PMI di Bergamo e Provincia**, rappresentata dal Presidente Sig. Paolo Agnelli e dal Direttore Dott. Edoardo Ranzini

e

**le Segreterie territoriali confederali di C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. di Bergamo**, rappresentate rispettivamente dai Segretari Provinciali Sigg. Luigi Bresciani, Ferdinando Piccinini e Marco Tullio Cicerone.

Premesso che:

- Apindustria Bergamo e C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. ritengono opportuno, al fine di evitare elementi di criticità, sia sotto il profilo giuridico e fiscale, sia sotto quello delle relazioni industriali, confermare, rispetto a quanto già posto in essere per l'anno 2011, un'intesa destinata a rendere uniforme il regime fiscale per tutti i lavoratori appartenenti al sistema delle PMI;
- con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;
- in base a quanto disposto dalla normativa vigente (art. 51, comma 1, DPR n. 917/1986 – T.U.I.R.) si considerano "percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono";
- la circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, sopra richiamata, conferma la necessità che le somme correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa siano erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo collettivo;
- in base a quanto determinato dall'art. 22, commi 6 e 7 (riguardo la deducibilità IRAP) e dall'art. 33, comma 12 e ss., della legge 12 novembre 2011, n. 183 (in attuazione dell'art. 26 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), per il periodo dall'1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126







si conviene quanto segue

- a) per il periodo di imposta 2012, le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Confapi nell'ambito di Apindustria Bergamo sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009, 2010 e 2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- b) le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per il lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale, le erogazioni variabili, le erogazioni perequative e/o sostitutive se ricondotte con accordo a miglioramenti della competitività aziendale, le indennità di reperibilità e/o indennità comunque legate al disagio di particolari modalità di svolgimento della prestazione) erogati nell'intero anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel triennio 2009, 2010 e 2011;
- c) le parti concordano che il presente accordo collettivo di agevolazione territoriale svolgerà la sua attività per tutto il periodo previsto dalle disposizioni di legge e quindi a far data dall'1 gennaio 2012;
- d) le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Bergamo;
- e) il presente accordo è esteso anche ai lavoratori in somministrazione, sulla base delle norme loro applicabili;
- f) quanto convenuto dalla presente intesa ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali diverse intese aziendali o pluriaziendali;
- g) le imprese informeranno la rispettiva RSU e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa;
- h) il presente accordo sarà estero alle imprese non appartenenti al sistema di rappresentanza di Apindustria Bergamo, che manifesteranno l'adesione formale all'intesa, con l'assistenza diretta di tutte le parti firmatarie.

Letto, confermato e sottoscritto

p. APINDUSTRIA Bergamo 

p. C.G.I.L. Bergamo 

p. C.I.S.L. Bergamo 

p. U.I.L. Bergamo 